

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 931)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 dicembre 1964 (V. Stampato n. 1679)*

**presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

**di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

**e col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 14 dicembre 1964*

Concessione di un ulteriore contributo straordinario dello Stato di lire 30.000.000 alle spese per la celebrazione nazionale del IV centenario della morte di Michelangelo Buonarroti e aumento del limite di spesa di cui all'articolo 4 della legge 10 novembre 1963, n. 1539

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A favore del Comitato per la celebrazione nazionale del IV centenario della morte di Michelangelo è autorizzata la concessione di un ulteriore contributo straordinario di lire 30 milioni in aggiunta a quello di lire 220 milioni, già concesso dall'articolo 2, lettera a), della legge 10 novembre 1963, numero 1539.

## Art. 2.

All'onere derivante dal precedente articolo 1 si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64 concernente oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 3.

È elevato a lire 105 milioni lo stanziamento autorizzato con l'articolo 4 della legge 10 novembre 1963, n. 1539, per provvedere al pagamento, in sanatoria, della maggiore spesa occorrente per il completamento dei lavori di riparazione e sistemazione della casa del Buonarroti in Firenze.

## Art. 4.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47 della legge 28 giugno 1964, n. 444, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, è ridotta di lire 25 milioni.

## Art. 5.

All'onere di lire 25 milioni derivante dalla applicazione dell'articolo 3 della presente legge, si provvede con le disponibilità risultanti dal precedente articolo 4 e, particolarmente, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 197 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.